

Rep. n. 78/2022

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI DI TERRE DI PIANURA DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno 2022 (duemilaventidue), addì undici (undici) del mese di gennaio con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

l’Unione di Comuni Terre di Pianura, costituita con atto Rep. N. 6563 del 28.01.2010 rappresentata dal Presidente pro-tempore Monia Giovannini, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in forza alla deliberazione consiliare n. 33/2021 esecutiva ai sensi di legge;

E

il **Comune di Budrio**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maurizio Mazzanti, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in forza alla deliberazione consiliare n. 112/2021 esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito, conformemente all’art. 32 del D.lgs. n. 267/00, un’Unione di Comuni, denominata Unione di Comuni Terre di Pianura, approvando contestualmente l’Atto costitutivo e lo Statuto;
- l’Atto costitutivo dell’Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell’Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello Statuto;
- l’art. 6 dello Statuto, tra le funzioni che i Comuni possono attribuire all’Unione individua quella relativa alla protezione civile;
- il Comune di Budrio nel 2016, aderendo all’Unione Terre di Pianura, aveva conferito la funzione di Protezione Civile, sottoscrivendo la Convenzione rep. n. 45 del 18/01/2016;
- entrambi gli enti possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 30, comma 4 del D.lgs. 267/2000 prevede che *"Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"*;
- l’art. 6 dello Statuto dell’Unione inoltre, al comma 3, prevede che l’attribuzione delle competenze all’Unione si perfezioni con l’approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell’Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere quanto espressamente riportato nell’art. 30 del Tuel:

- i fini, specificando il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- la durata;
- le forme di consultazione degli enti contraenti;
- i loro rapporti finanziari;
- i reciproci obblighi e garanzie, con l'indicazione degli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali e la modalità di recesso.
- con Delibera del Consiglio comunale n. 75/2020 il Comune di Budrio ha espresso la volontà di recedere dall'Unione dei Comuni di Terre di Pianura dal 01/01/2021, ma di restare convenzionato per l'anno 2021 con una serie di convenzioni, fra cui anche quella relativa alla Protezione Civile;
- con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 27/2020 l'Unione dei Comuni Terre di Pianura ha preso atto della volontà del Comune di Budrio di recedere dall'Unione dal 01/01/2021, ma di restare convenzionato per l'anno 2021 con una serie di convenzioni, fra cui anche quella relativa alla Protezione Civile;
- con Delibera del Consiglio comunale n. 71/2021 il Comune di Budrio, a seguito di preventivi proposti dall'Unione dei Comuni di Terre di Pianura, ritenuti congrui, ha espresso la volontà di aderire al convenzionamento con l'Unione dei Comuni di Terre di Pianura in merito a una serie di servizi fra cui anche quello di Protezione Civile;

PRESO ATTO

- di quanto riportato dalla normativa in materia di Protezione Civile (L. n. 225/1992; L.R. n. 1/2005 in particolare all'art. 1 comma 2, all'art 6);
- che la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile;
- che la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 dispone le "Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile";
- che l'art. 1, comma 2, L.R. n. 1/2005, prevede che all'espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. n. 11/2011;
- che l'art. 6, L.R. n. 1/2005, prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla L.R. n. 11/2001 e L.R. n. 6/2004 (tra cui le Unioni di Comuni), provvedano, tra l'altro, alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza;
- che con deliberazioni consiliari esecutive ai sensi di legge, l'Unione dei Comuni Terre di Pianura ha assunto il conferimento delle funzioni in materia di protezione civile

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA GLI ENTI SOPRA RAPPRESENTATI, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il conferimento delle funzioni e dei compiti della Protezione Civile, attualmente gestita dall'Unione dei Comuni di Terre di Pianura, che pertanto deve essere proseguita.

La titolarità della predetta funzione in capo all'Unione ha valenza anche in ogni rapporto con i terzi, privati, enti ed organismi.

Art. 2

Finalità, funzioni trasferite ed ambiti d'intervento

L'affidamento della funzione di cui all'art. 1 è finalizzato:

1. all'attivazione di un "servizio associato di protezione civile" per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché della programmazione e pianificazione ed attivazione delle azioni da attuare per

fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la protezione civile nel territorio dei Comuni dell'Unione Terre di Pianura e del Comune di Budrio, che affidando la funzione oggetto della presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale e dalla L.R. n. 1/2005;

1. Il Comune di Budrio, in particolare, delega all'Unione, che accetta, l'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile ed il coordinamento della redazione del piano intercomunale. A tale fine, l'Unione, altresì, è delegata ad istituire forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed associazioni di volontariato;

2. Il Comune si impegna:

- alla raccolta e trasmissione all'Unione dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza;
- alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione;
- alla nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente per la protezione civile, addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani e all'utilizzo del software di gestione dell'emergenza, il quale in particolare curi:
 - il reperimento dei dati mancanti, nonché l'inserimento e l'aggiornamento dei dati disponibili nel programma in dotazione al Comune;
 - la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico;
 - la partecipazione a corsi di formazione;
 - la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
 - la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.
- L'attivazione del numero operativo è di competenza dell'amministrazione comunale.

3. L'Unione si impegna:

- alla predisposizione di studi di settore finalizzati all'aggiornamento del Piano comunale, all'approvazione e alla realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile;
- al coordinamento tra il Comune di Budrio, l'Unione, la Città Metropolitana di Bologna, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile;
- al coordinamento della predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione del piano intercomunale;
- tramite il soggetto incaricato dall'Unione in qualità di responsabile, alla collaborazione per l'attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e al mantenimento del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per il Comune di Budrio e all'implementazione delle attività collegate;
- alla costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale di indirizzo delle attività specifiche in tempo di pace e di supporto normativo procedurale in tempo di emergenza;
- alla raccolta e aggiornamento delle informazioni di base, fornite dal Comune, relative agli esposti, necessarie per fronteggiare eventuali emergenze (schede edifici ed aree strategiche, elenco persone disabili, allevamenti, attività a rischio, strutture ricettive, dati sulla popolazione) anche mediante l'ausilio di strumenti informatici;
- al coordinamento della predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet), mediante la divulgazione di mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione, all'ausilio per l'attività di adesione e raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso mediante l'utilizzo del sistema Allert System, adottato dall'Unione Terre di Pianura come sistema di comunicazione in casi di emergenza;
- alla diffusione delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in

caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;

- al censimento delle attrezzature, all'individuazione delle attrezzature da acquistare, con l'ausilio dei Volontari dell'associazionismo locale, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;

- al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

4. E' istituito un comitato tecnico composto dai referenti di ciascun ente aderente alla presente convenzione, per il supporto ed il coordinamento delle attività derivanti dalla presente convenzione. Il comitato tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei componenti; i lavori del comitato tecnico saranno coordinati dall'Unione.

5. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'Unione fornirà il proprio supporto ed il coordinamento ai tecnici comunali referenti per la protezione civile per l'aggiornamento dei piani comunali nelle linee di previsione dei rischi, e alla predisposizione dei modelli operativi di intervento, integrando i piani di raccordo con il referente comunale, con i protocolli organizzativi e le risorse di personale e mezzi da utilizzare nelle specifiche emergenze.

6. Le Associazioni comunali dei Volontari forniranno ausilio operativo per le seguenti attività:

- gestione COM (Centro Operativo Misto) assicurandone la pronta attivazione, mediante un sistema di reperibilità, in caso di eventi calamitosi che ne richiedano l'attivazione;
- manutenzione ed aggiornamento periodico delle apparecchiature e attrezzature di comunicazione e delle altre dotazioni;
- stoccaggio e custodia del materiale di protezione civile in dotazione;
- collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- aggiornamento del numero telefonico di riferimento per le segnalazioni, operativo H24.

7. Per l'organizzazione delle esercitazioni si prevede, anche, il coinvolgimento attivo, anche delle altre Associazioni di volontariato presenti nel territorio dell'Unione, le medesime potranno fornire ausilio, anche in caso di eventi calamitosi.

8. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione e del Comune di Budrio.

9. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, condiviso con il Comune di Budrio, che procederà ai necessari adeguamenti degli atti organizzativi, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

10. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 3, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni affidate dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 3

Modalità di trasferimento e svolgimento delle funzioni

1. L'affidamento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8.

2. Da tale data l'Unione subentra al Comune nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto della convenzione, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dal Comune.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 2 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale; le principali delibere devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione dell'amministrazione comunale, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo del Comune le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, il Sindaco esercita i poteri in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5), oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL), per i quali può richiedere sempre l'intervento dei soggetti individuati nella propria struttura del C.O.C..

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività affidate dal Comune, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie e quelle attribuite al Comune, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione, in linea con quanto disposto nella Delibera di Consiglio Comunale n. 71/2021;

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dal Comune di Budrio.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione affidata, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

Art. 4

Dotazione organica e trasferimento del personale

Per consentire il normale funzionamento dell'ufficio convenzionato, il Comune di Budrio potrà valutare se mettere a disposizione i propri spazi assunzionali procedendo con eventuale comando del personale.

L'Unione sarà l'ente "capofila" e il responsabile nominato presiederà la funzione per tutti gli enti aderenti o convenzionati.

Qualora si verificano problemi o qualora l'Unione adotti scelte che possano influire, direttamente o indirettamente, in modo sostanziale sulle modalità gestionali/organizzative del servizio, oggetto di convenzione, se ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune.

L'Unione si avvale, pertanto, di personale proprio ed eventualmente comandato eccezionalmente dal Comune, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

L'eventuale trasferimento in comando all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di Budrio.

I competenti organi del Comune e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario.

La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno del personale dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato vengono preventivamente definite in accordo con il Comuni di Budrio.

Art. 5

Rapporti finanziari tra il comune e l'Unione

I costi di gestione e funzionamento del servizio di Protezione Civile, derivanti dall'applicazione della presente convenzione, sono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dal Comune di Budrio, secondo quanto condiviso e riportato nella Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 29/07/2021, in cui si prevede quale criterio di riparto delle spese di servizio l'importo fisso, complessivo e costante, per il triennio 2022-2024, di **€ 3.700,56**, calcolato ripartendo la spesa al 50% in base agli abitanti e il rimanente 50% in base alla superficie del territorio, con l'imputazione inoltre del

13,83% di spese generali.

Potranno essere previste delle quote aggiuntive, da concordare preventivamente fra le parti, al fine di coprire costi straordinari, non prevedibili e non collegabili all'attività ordinaria, o necessarie per garantire il funzionamento degli uffici.

I proventi delle attività di cui alla presente convenzione, accertati nel bilancio dell'Unione, sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

Eventuali trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati al Comune, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni di Budrio.

L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Gli oneri straordinari di spesa del Servizio Associato relativi all'acquisto delle attrezzature e delle dotazioni accessorie, che si renderanno eventualmente necessarie, devono sempre essere preventivamente comunicati e concordati con il Comune di Budrio, nonché l'affidamento a professionisti esterni per studi, rilievi o attività gestionali che si rendessero necessarie e non preventivabili, adottando lo stesso criterio individuato nella Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 29/07/2021.

Art. 6

Sede

1. La sede del servizio è a Granarolo dell'Emilia, presso la sede legale dell'Unione Terre di Pianura
2. Presso il Comune di Budrio sarà attivo un referente comunale individuato tra il personale dell'amministrazione di Budrio.

Art. 7

Beni immobili, mobili e attrezzature

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività affidate oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili comunali o la porzione d'essi, su cui il Comune ha allocato l'esercizio delle materie affidate;
 - in comodato d'uso gratuito i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario, di proprietà del Comune, destinato all'esercizio delle materie affidate.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti del Comune e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà del Comune, destinate all'esercizio delle materie oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione del Comune, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie affidate, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, comprensive delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strumentazioni tecnico/operativa.

Art. 8

Decorrenza, durata della convenzione e recesso del conferimento

L'affidamento all'Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività di cui all'oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza 01/01/2022 nei termini e nelle forme previste nei precedenti articoli.

La presente convenzione avrà durata triennale.

Il Comune di Budrio e L'Unione possono recedere dalla presente convenzione entro il mese di giugno di ogni anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, senza che ciò comporti l'addebito di penali o risarcimenti.

In caso di recesso tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Comune di Budrio, che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso al Comune.

Eventuali beni acquistati congiuntamente, che rimarranno all'Unione, saranno rimborsati in quota al Comune di Budrio in base al valore netto risultante dal relativo inventario oppure al valore di perizia di stima nel caso di ingente valore, su richiesta di una delle parti.

Art. 9 Forme di consultazione

L'Unione e il Comune di Budrio possono attivare forme di monitoraggio del Servizio di Protezione Civile tramite resoconto trimestrale delle attività svolte o nelle modalità e forme eventualmente individuate e concordate tra gli Uffici coinvolti.

Art. 10 Impegni reciproci e garanzie

Il Comune di Budrio si impegna a mettere a disposizione tutte le informazioni e le documentazioni necessarie allo svolgimento delle attività descritte.

Come riportato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 71/2021 possono essere previste delle quote aggiuntive, da concordare preventivamente, al fine di coprire costi straordinari, non prevedibili e non collegabili all'attività ordinaria, o necessarie per garantire il funzionamento dell'ufficio (es. spese legali non rientranti nella gestione ordinaria, spese per potenziamento servizi quali software, oneri straordinari di rilievo per compensi commissari esterni ecc).

Eventuali altre entrate spettanti al Comune di Budrio (rimborsi spese, diritti di segreteria, ecc) saranno versate dall'Unione al Comune.

Per consentire il normale funzionamento dell'ufficio convenzionato, il Comune di Budrio potrà valutare se mettere a disposizione i propri spazi assunzionali procedendo con eventuale comando del personale.

Qualora si verificassero problemi o qualora l'Unione adotti scelte che possano influire direttamente o indirettamente, in modo sostanziale sulle modalità gestionali/organizzative del servizio oggetto della convenzione, se ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune.

Gli obiettivi del servizio affidato saranno individuati dalla Giunta dell'Unione previo coinvolgimento del Comune di Budrio.

Art. 11 Protezione dei dati personali

L'Unione è titolare del trattamento dei dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, agendo con modalità conformi al Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003.

Art. 12 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria ed amichevole.

In caso di disaccordo, se non si addivenisse alla risoluzione, si potrà fare ricorso al foro competente di Bologna.

Art. 13 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 14 Registrazione

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al D.P.R. n. 131/86.

Letto approvato e sottoscritto

Per l'Unione dei Comuni Terre di Pianura
Il Presidente pro-tempore Monia Giovannini*

Per il Comune di Budrio
Il Sindaco Maurizio Mazzanti*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate e s.m.i., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.